



COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 in data 30/12/2020.

Principi generali

Art. 1 – L'Amministrazione Comunale di Villa Lagarina destina ad orto urbano appezzamenti di terreno di proprietà comunale, in favore dei cittadini residenti sul proprio territorio.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno delle dimensioni di circa 25 mq sito nel territorio comunale destinato alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con l'obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere sociale e ricreativo, con divieto di farne commercio.

Art. 2 – Per l'assegnazione degli orti i cittadini dovranno presentare domanda, secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta comunale, e possedere i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere residenti nel territorio comunale;
- c) non siano proprietari, ne abbiano disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni utilizzabili come orto (tale requisito si riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato) sul territorio di Villa Lagarina e comuni limitrofi;

Art. 3 – Si potrà assegnare l'orto anche a persone che pur non possedendo uno o più requisiti di cui all'art. 2, ad esclusione della maggiore età, si trovino in condizioni sociali particolarmente disagiate, attestate dai servizi sociali di zona e dietro loro proposta.

Art. 4 - L'assegnazione degli orti liberi ai singoli richiedenti, avviene in base a graduatoria formata in relazione alle seguenti precedenzae poste in ordine di importanza:

- a) condizioni sociali particolarmente disagiate, su proposta dei servizi sociali di zona,
- b) la condizione di pensionato o casalinga del richiedente,
- c) stato di disoccupazione: il richiedente non è titolare di pensione,
- d) numero componenti il nucleo familiare: il numero maggiore dei componenti comporta precedenza,
- e) l'età: il più vecchio precede il più giovane,
- f) la data di presentazione della domanda: chi ha presentato prima in ordine di tempo, entro il periodo fissato dalla Giunta comunale, ha precedenza,
- g) residenza: dal maggior numero di anni,
- h) in caso di parità per l'assegnazione si attiverà il requisito del reddito del nucleo familiare. Avrà pertanto precedenza il richiedente con un indicatore ICEF inferiore.

Nell'ipotesi in cui a seguito della formazione della graduatoria rimangano esclusi uno o più soggetti, questi avranno diritto di precedenza, nel caso in cui si verifichi durante i tre anni di assegnazione, una rinuncia o una decadenza o una vacanza di una delle assegnazioni effettuate.

Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Art. 5 – Una volta esaurita la graduatoria ottenuta secondo i precedenti articoli, nel caso di disponibilità si potranno assegnare gli orti – in base alle precedenze di cui all’art. 4 - anche a persone senza i requisiti previsti ai precedenti articoli, solo in concessione annuale per cui detti orti dovranno essere resi disponibili per l’anno successivo.

Art. 6 – Gli appezzamenti assegnati dovranno essere coltivati personalmente dall’assegnatario o dai componenti del suo nucleo familiare con assoluto divieto di sub concedere a terzi il terreno assegnato.

Canone e rimborso spese

Art. 7 - Gli assegnatari sono tenuti a versare al comune di Villa Lagarina il canone di concessione di € 20,00 (venti) annui per singolo orto. Il primo versamento dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione della concessione, mentre per gli anni successivi il versamento dovrà avvenire entro il primo di novembre di ogni anno, pena la revoca della concessione.

Sono a carico del concessionario le spese relative all’utilizzo dell’acqua a scopo irriguo quantificate secondo delibera della Giunta Comunale che dovrà verificare e ripartire i costi del servizio imputati al Comune da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario. Anche il versamento delle spese per consumo di acqua dovrà essere versato entro il primo di novembre di ogni anno.

Regole sulla conduzione degli orti

Art. 8 - L’appezzamento deve essere condotto con particolare attenzione al decoro visivo, al rispetto ambientale, nel rispetto delle leggi e regolamenti comunali, in particolar modo per quanto riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti, materiali e l’obbligo di pulizia delle aree limitrofe. L’amministrazione auspica che gli assegnatari si orientino per una coltivazione di tipo biologico o biodinamico.

Eventuali forme diverse di conduzione dovute a cause e/o situazioni di carattere straordinario dovranno essere immediatamente comunicate all’amministrazione comunale e da questa preventivamente autorizzate

Durata dell’assegnazione

Art. 9 – Salvo il caso previsto all’art. 5, la concessione dell’orto avrà durata triennale a partire dalla data di assegnazione dello stesso. Allo scadere del triennio l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Uso dell’assegnazione

Art. 10 – Gli assegnatari sono tenuti a rispettare il numero di orto assegnato dal Comune e a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

L’assegnazione avviene su indicazione dell’assegnatario con riferimento alla graduatoria. ³Le

assegnazioni da effettuarsi in base alle future graduatorie avverranno, in caso di presenza di precedenti assegnatari, garantendo a questi ultimi l'attribuzione del numero di orto assegnatogli in precedenza.

L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

L'assegnatario dell'area non potrà svolgere attività diversa da quella prevista dal presente regolamento.

Riassegnazioni

Art. 11 - La rinuncia all'orto viene presentata al Comune a mezzo comunicazione scritta che curerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto all'art. 4.

Art. 12 - In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto sarà assegnato, se richiesto, al coniuge o al convivente nel medesimo nucleo familiare, solo se in possesso dei requisiti previsti all'art. 2; sarà comunque garantita alla famiglia la gestione dell'orto nell'anno corrente. In mancanza dei requisiti si curerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti e utilizzando, ove presente, la graduatoria in corso di validità.

Art. 13 - In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione notificata con lettera raccomandata, l'orto verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti.

Decadenza dell'assegnazione

Art. 14 – Sono cause di decadenza dall'assegnazione dell'orto:

- d) la rinuncia da parte dell'assegnatario;
- e) la mancata coltivazione dell'orto;
- f) il mancato pagamento del canone e delle spese;
- g) il decesso dell'assegnatario;
- h) la perdita dei requisiti di cui all'art. 2 lettera a) e b);
- i) il ricevimento di nr 2 contestazioni per il mancato rispetto dei punti di cui sopra, degli obblighi e dei divieti di cui al successivo art. 16;
- j) la cessione a terzi della coltivazione.

Ogni motivo di decadenza verrà tempestivamente comunicato all'interessato. L'orto dovrà essere lasciato libero entro 15 giorni dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Rappresentante

Art. 15 - Gli assegnatari degli orti nomineranno, di comune accordo e per la durata di tre anni, un loro rappresentante che avrà il compito di vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli assegnatari e di riferire all'amministrazione comunale qualsiasi eventuale necessità e problema.

Obblighi e divieti

Art. 16 – Gli assegnatari si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

E' fatto obbligo di:

- k) tenere pulito ed in buono stato di manutenzione le parti comuni;
- l) non recare disturbo al vicinato;
- m) Il materiale organico derivante dagli sfalci, dagli scarti della produzione e più in generale dall'attività di conduzione degli orti potrà essere riutilizzato in loco per la produzione di humus tramite apposito composter.

E' fatto divieto di:

- n) realizzare modifiche che alterino il lotto assegnato;
- o) danneggiare gli altri orti;
- p) utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- q) accedere agli orti con mezzi di qualsiasi tipo;
- r) tenere cani o animali negli orti;
- s) allevare ogni specie di animale;
- t) accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- u) coltivare piante di alto fusto;
- v) realizzare strutture stabili o indecorose diverse dalle strutture in plastica, quali tunnel, che sono ammissibili nella misura massima pari a 80 cm di altezza; tali coperture devono essere rimosse entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno;
- w) utilizzare recipienti con acqua di deposito per l'irrigazione,

Uso dell'acqua

Art. 17 – L'acqua distribuita è messa a disposizione dal Comune a mezzo del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Villa Lagarina e non è potabile: l'uso della stessa è riservato solo per innaffiatura e verrà erogata secondo gli orari previsti dal consorzio stesso. Essendo l'acqua un bene limitato, si richiama tutti al senso di responsabilità nell'utilizzo della stessa avendo cura di evitare sprechi, come pure i ristagni che contribuiscono al diffondersi delle problematiche create dagli insetti.

Casetta deposito

Art. 18 – L'area è dotata di una casetta deposito dove dovranno essere custoditi gli attrezzi. Gli attrezzi sono di proprietà dei singoli assegnatari.

Responsabilità

Art. 19 – Ciascun assegnatario, al momento della sottoscrizione, dichiara di accettare i contenuti e le prescrizioni del presente Regolamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale e penale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto.

L'amministrazione comunale inoltre declina ogni responsabilità per eventuali furti, incidenti, manomissioni o sottrazione di prodotti o qualsiasi altro danno che dovesse essere arrecato ai singoli conduttori degli orti.

Scuole elementari e medie

Art. 20 – All'interno dell'area coltivata ortiva, qualora ve ne fosse richiesta, possono essere riservati spazi da destinare a finalità educative e didattiche dei bambini delle scuole elementari e medie di Villa Lagarina, purché gestiti in collaborazione con gli insegnanti e gli assegnatari stessi.

Disposizioni finali

Art. 21 – Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 22 – L'Amministrazione Comunale può disporre, con atto unilaterale, per esigenze di interesse pubblico la soppressione o la revoca di alcuni orti, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Art. 23 - Spetta alla Giunta comunale dirimere eventuali controversie che il referente non sia riuscito a comporre nonché adottare tempestivamente provvedimenti per regolare eventi o fattispecie eccezionali.

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 30/12/2020, con deliberazione n. 47.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MERLI GIORGIO